

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 28 dicembre 2001****che modifica la decisione 98/371/CE con riguardo al certificato sanitario per talune importazioni di carni fresche***[notificata con il numero C(2001) 4666]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2002/7/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei sono stabilite dalla decisione 98/371/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi europei, modificata da ultimo dalla decisione 2001/774/CE <sup>(4)</sup>.
- (2) Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 72/462/CEE, le carni destinate all'esportazione verso la Comunità devono provenire da animali che abbiano soggiornato per un periodo di tre mesi prima della macellazione in uno dei paesi o territori riconosciuti ai fini delle importazioni nella Comunità.
- (3) Nel caso degli equini, è opportuno considerare che tale requisito è soddisfatto se gli animali hanno soggiornato per almeno tre mesi nel paese di macellazione o in un

altro paese riconosciuto agli stessi fini, purché venga fornita un'adeguata certificazione.

- (4) Il pertinente modello di certificato, annesso alla decisione 98/371/CE, deve essere pertanto modificato di conseguenza.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato III della decisione 98/371/CE è modificato come disposto nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a partire dal 1° gennaio 2002.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

<sup>(3)</sup> GU L 170 del 16.6.1998, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 291 dell'8.11.2001, pag. 48.

ALLEGATO

All'allegato III della decisione 98/371/CE, il modello D del certificato sanitario è sostituito dal seguente:

«CERTIFICATO SANITARIO — MODELLO D

relativo a carni fresche di solipedi domestici <sup>(1)</sup> destinate ad essere spedite nella Comunità europea

Numero di serie <sup>(2)</sup>

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione: .....

Numero di riferimento del certificato sanitario: .....

Paese esportatore: ..... Codice del territorio: .....

Ministero: .....

Servizio: .....

Riferimento: .....  
(facoltativo)

I. Identificazione e provenienza delle carni

Lotto n.	Specie	Natura dei pezzi	Natura dell'imballaggio	Peso netto (kg)	N. di riconoscimento del macello	N. di riconoscimento del laboratorio di sezionamento	N. di riconoscimento del magazzino frigorifero

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo del luogo di carico: .....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

III. Destinazione delle carni

Nome e indirizzo del destinatario: .....

Le carni saranno spedite a (paese e luogo di destinazione): .....

con il seguente mezzo di trasporto <sup>(3)</sup>: .....

Carro ferroviario	Autocarro	Aereo	Nave

<sup>(1)</sup> Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni refrigerate e congelate.

<sup>(2)</sup> Attribuito dall'autorità competente.

<sup>(3)</sup> Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare se possibile il numero di immatricolazione, per i container il relativo numero e il numero di sigillo.

**IV. Attestato di polizia sanitaria**

Numero di serie

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte provengono da animali che hanno soggiornato nel territorio descritto nell'allegato I della decisione 98/371/CEE della Commissione con il codice ..., versione n. ... per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi

oppure che

sono stati introdotti da un altro territorio descritto nell'allegato II della decisione 98/371/CE della Commissione almeno alle stesse condizioni previste dalla decisione 93/196/CEE della Commissione.

**V. Garanzie supplementari**


(Garanzie supplementari, se richieste nell'allegato II, conformi all'allegato IV della decisione 98/371/CE della Commissione) (cancellare se non sono richieste garanzie).

**VI. Attestazione relativa alla protezione degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara:

1. di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE del Consiglio;
2. che, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati, nei macelli, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE.

Fatto a ..... (luogo), il ..... (data)



.....  
(Firma del veterinario ufficiale) <sup>(4)</sup>

.....  
(Nome e cognome in stampatello, titolo e qualifica del firmatario)

<sup>(4)</sup> Firma e timbro di colore diverso da quello del testo a stampa.»